

OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: “REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAT AL 31/12/2024”.

Parere n. 33 del 16.12.2025

Il giorno 16.12.2025, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Arena Po (PV) Dott.ssa Nunzia Vittoria Nicoletta Radoia ha proceduto, da remoto e usufruendo della documentazione inerente pervenutagli tramite PEC dall'ufficio di segreteria dell'Ente in data 11.12.2025 all'esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE AL 31/12/2024”.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI ARENA PO

esaminata la documentazione ricevuta il 11.12.2025,

esprime il presente parere sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2024",

Il parere è reso in ossequio a quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP), come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, il quale impone alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente una ricognizione ordinaria dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.

La ricognizione ordinaria deve verificare il rispetto dei seguenti principi:

- Il vincolo di scopo e i vincoli di attività stabiliti dall'art. 4 del TUSP
- I criteri imperativi di dismissione elencati nell'art. 20, comma 2, del TUSP
- La sostenibilità economico-finanziaria delle partecipazioni
- La coerenza con l'azione amministrativa dell'ente

Visti e richiamati

- l'art. 20 TUSP, che impone alle amministrazioni pubbliche lo svolgimento annuale della revisione periodica delle partecipazioni, con predisposizione di un piano di razionalizzazione ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2
- l'art. 4 TUSP, che individua le attività per le quali è consentito il mantenimento di partecipazioni societarie, con riferimento ai servizi di interesse generale, alle opere pubbliche e ai servizi strumentali[1]
- la deliberazione consiliare n. 48 del 29.12.2023 di precedente ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 TUSP[1]
- la proposta di deliberazione consiliare 2024 (schema “dic-25-arena-CC_REVISIONE-PARTECIPATE-AL-31.12.2024.doc”) e le schede di revisione periodica per ciascuna partecipata, redatte secondo lo schema MEF (Broni Stradella Pubblica S.r.l., Pavia Acque Scarl, Gal Oltrepò

Pavese S.r.l., Banca Centropadano Credito Cooperativo – Società Cooperativa, Broni Stradella Gas e Luce S.r.l.)

- le risultanze contabili dell’Ente e le stampe contabili relative alle partecipazioni al 31.12.2024

Dalla documentazione prodotta risulta che al 31.12.2024 il Comune detiene:

- una partecipazione diretta in Broni Stradella Pubblica S.r.l. pari al 3,5318% del capitale sociale, per euro 8.112.612,00 di capitale complessivo
- partecipazioni indirette, tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l., in:
 - Pavia Acque Scarl (quota indiretta 0,5707%);
 - Gal Oltrepò Pavese S.r.l. (quota indiretta 0,3571%);
 - Banca Centropadano Credito Cooperativo – Società Cooperativa (quota indiretta 0,0054%);
 - Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. (quota indiretta 1,5134%).

L’Ente non detiene altre partecipazioni dirette o indirette diverse da quelle indicate nella proposta di deliberazione e nelle schede allegate.

Il Revisore Unico ha verificato:

Coerenza con l’art. 4 TUSP

- Broni Stradella Pubblica S.r.l. è società in house a controllo analogo congiunto, operante nella gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, riconducibili alla produzione di servizi di interesse generale ex art. 4, comma 2, lett. a TUSP
- Pavia Acque Scarl svolge il servizio idrico integrato della Provincia di Pavia, rientrante tra i servizi di interesse generale ex art. 4, comma 2, lett. a TUSP
- Gal Oltrepò Pavese S.r.l. opera in attività di promozione e sviluppo del territorio (progetti finanziati – distretti tecnologici), attività ammissibile ai sensi dell’art. 4 TUSP purché valutata sotto il profilo della sostenibilità economica e della coerenza con le finalità dell’Ente
- Banca Centropadano Credito Cooperativo svolge attività bancarie e finanziarie, rispetto alle quali la partecipazione dell’Ente – di dimensione minima e indiretta – viene motivata come strumentale al supporto del sistema creditizio locale, senza emergere profili di incompatibilità rilevanti ai sensi dell’art. 4 TUSP.
- Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. svolge attività connesse ai servizi energetici, riconducibili alla gestione di servizi economici di interesse generale ovvero di servizi strumentali in coerenza con l’art. 4 TUSP.

Verifica delle condizioni di razionalizzazione ex art. 20, comma 2, TUSP

In base alle schede allegate e ai dati di bilancio 2020–2024:

- tutte le società considerate presentano fatturati e risultati economici che non ricadono nelle fattispecie di fatturato medio inferiore a 500.000 euro o di perdite reiterate per quattro su

cinque esercizi, fatta eccezione per il GAL, che tuttavia rientra nella tipologia di “distretti tecnologici/progetti di ricerca finanziati”, specificamente considerata dai modelli TUSP e normalmente oggetto di valutazione di merito da parte dell’Ente;

- non risultano società prive di dipendenti, né casi di numero di amministratori superiore ai dipendenti, ad eccezione del GAL che presenta un organo amministrativo numeroso ma senza compensi, con numero molto limitato di dipendenti;
- non emergono duplicazioni di attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali dell’Ente, con riferimento alle singole aree (servizi idrici, servizi energetici, promozione territoriale, servizi bancari).

Esito delle schede di revisione periodica

Le schede TUSP per Broni Stradella Pubblica S.r.l., Pavia Acque Scarl, Gal Oltrepò Pavese S.r.l. e Banca Centropadano Credito Cooperativo riportano, per tutte le partecipazioni, l’esito “mantenimento senza interventi”, non risultando programmati interventi di razionalizzazione, dismissione, fusione o liquidazione; analogo esito è sostanzialmente assunto nella deliberazione per la partecipazione indiretta in Broni Stradella Gas e Luce S.r.l.

Coerenza con il piano precedente e aggiornamento 2024

La proposta di deliberazione richiama la ricognizione 2023 e aggiorna la situazione al 31.12.2024, evidenziando le partecipazioni ancora detenute e la completa liquidazione di Acqua Planet S.r.l. SSD intervenuta in esercizi precedenti, nonché le variazioni già registrate nelle quote del GAL. Tale aggiornamento risulta coerente con le risultanze contabili e con i bilanci delle partecipate, in particolare con il bilancio Broni Stradella Pubblica S.r.l. al 31.12.2024, approvato il 01.07.2025, che conferma la situazione delle partecipazioni indirette dell’Ente.

Alla luce degli esiti della revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2024, della documentazione prodotta e delle verifiche svolte, il Revisore Unico:

- rileva che le partecipazioni dirette e indirette del Comune risultano, allo stato, compatibili con i vincoli dell’art. 4 TUSP e non ricadono nelle fattispecie di obbligatoria razionalizzazione previste dall’art. 20, comma 2, TUSP, fatta salva la costante necessità di monitorare nel tempo l’andamento economico e la funzionalità delle stesse rispetto alle finalità istituzionali dell’Ente;

segue

- prende atto dell’esito “mantenimento senza interventi” indicato nelle schede di revisione periodica per tutte le partecipazioni in essere al 31.12.2024
- invita l’Amministrazione a proseguire nel monitoraggio annuale delle società partecipate, con particolare attenzione:
 - all’equilibrio economico–finanziario delle società con minore dimensione,
 - all’efficienza e qualità dei servizi resi alla collettività,
 - all’eventuale evoluzione normativa in materia di servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche.

Il Revisore Unico pertanto esprime

PARERE FAVOREVOLE

all’approvazione della “Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune al 31.12.2024” e delle relative schede allegate, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arena Po, 16 Dicembre 2025

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Nunzia Vittoria Nicoletta Radoia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e relative norme collegate.